

anteriormente prestati come insegnanti di ruolo negli istituti medesimi.

« Saranno computati come utili ai medesimi effetti anche gli anni di servizio di ruolo prestati come Regi provveditori agli studi, come ispettori per le scuole medie e normali e come assistenti di ruolo delle Regie Università o degli Istituti governativi di istruzione superiore ».

A questo articolo, vi sono due emendamenti concordati fra Governo e Commissione, e cioè:

« Al primo comma, dopo le parole: passano al servizio dello Stato, aggiungere: o passeranno entro il 1º ottobre 1914.

« Al secondo comma, dopo le parole: come ispettori, aggiungere: centrali ».

L'onorevole Larussa ha presentato, insieme con gli onorevoli Grassi e Renda, il seguente emendamento:

« Nel primo comma, sopprimere l'inciso: di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893 ».

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LARUSSA. L'articolo 43 consente il beneficio dell'articolo 40 ai capi di istituto ed insegnanti di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893. Questa legge concedeva con l'articolo 1 il beneficio della pensione a quei professori di istituti già dipendenti dai comuni e dalle provincie che fossero stati iscritti ad un monte pensioni da quegli enti costituito; e fu ingiusta verso i professori che, pur compiendo un lodevole servizio negli istituti comunali e provinciali, non avevano potuto versare il contributo al monte pensioni, perchè nè le provincie nè i comuni avevano pensato di inscrivere.

Ora domando se, dicendosi in questo articolo: « I capi di istituto e gli insegnanti di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893 », si vuole intendere gli insegnanti che siano passati al servizio dello Stato per effetto della conversione governativa dell'istituto a cui appartenevano, e furono ammessi a pensione, oppure quelli che, appartenendo ai medesimi istituti comunali e provinciali, non avendo potuto versare il contributo al monte pensioni, non avevano diritto a pensione.

In sostanza la legge 6 agosto 1893 era diretta unicamente agli effetti della pensione; domando perciò se quei professori che con la legge suddetta non ebbero riconosciuto quel diritto, non possano godere

dei vantaggi dell'articolo 40 per gli effetti degli stipendi e della retroattività economica, quando abbiano compiuto lodevole servizio presso gli istituti comunali e provinciali successivamente pareggiati, e non poterono godere la pensione per fatto da loro indipendente, perchè quegli enti non ebbero cura di costituire o di inscrivere al monte pensioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacobone aveva presentato insieme con gli onorevoli Canepa, Delle Piane, Marangoni, Giordano, Tassara e Caron, il seguente emendamento:

« Sopprimere il richiamo: di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1893, n. 456 ».

Ma non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

Così pure l'onorevole Gasparotto, insieme con gli onorevoli De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Giovanni Amici, Rampoldi e Mosti-Trotti, aveva proposto di aggiungere:

« Nel primo comma alla parola: appartenevano, le seguenti: e quelli che per concorso ».

Ma, non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Segue un emendamento dell'onorevole Roth, firmato anche dagli onorevoli Porcella, Dore e Abozzi, e così formulato:

« Nel primo comma dopo la parola: appartenevano, aggiungere: o per concorso ».

L'onorevole Roth ha facoltà di svolgerlo.

ROTH. È la stessa questione di cui si parlò a proposito dell'articolo 40; e poichè l'onorevole ministro dichiarò che si riservava di rispondere alle mie osservazioni quando sarebbe stato posto in discussione l'articolo 43, insisto nel mio emendamento.

Con questa disposizione si crea una posizione di favore la quale non risponde a condizioni personali che la giustifichino. Riconosco che è antipatico voler paragonare categorie diverse di persone che rendono lo stesso servizio indagando quale sia stata la loro origine, in qual modo abbiano assunto l'ufficio e vi abbiano soddisfatto.

Certo, però, nessuna persona savia può dispensarsi dal tener conto del fatto che si facciano condizioni peggiori a coloro che si sottomisero a tutte le condizioni per raggiungere un posto, l'ottennero e vi ri-